REGOLAMENTO DEI CIRCUITI E DEI DISTRETTI

RO.5/1975

NOTA

Il presente regolamento, predisposto dall'apposita commissione per l'integrazione globale delle chiese valdesi e metodiste in esecuzione dei paragrafi 28 e 29 del Patto d'integrazione, è stato approvato dal Sinodo valdese e dalla Conferenza metodista nella loro sessione congiunta dell'agosto 1975 con l'art. D/SI/1975.

Il presente regolamento è entrato in applicazione il 30 agosto 1975, costituisce il regolamento esecutivo del capitolo V della Disciplina generale e sostituisce gli articoli da 50 a 62 RO/1966 (capitolo IV) e gli articoli da 34 a 68 del Regolamento metodista 1967-1976 (Titoli II e III).

Esso concerne sia le chiese valdesi sia quelle metodiste.

In seguito alle sessioni congiunte del sinodo delle chiese valdesi e metodiste e della assemblea generale delle chiese battiste svoltesi nel 1990 e nel 1995, il sinodo ha introdotto nell'ordinamento valdese alcune norme volte a marcare elementi di reciprocità con l'ordinamento battista (59/SI/1995); ne sono conseguite modifiche regolamentari che riguardano gli articoli 5 e 6.

Il regolamento dei circuiti e dei distretti viene indicato con la sigla RO.5/1975.

Capitolo I

CIRCUITI

Art. 1 - (definizione di circuito)

Il circuito, sorto nell'ordinamento metodista come raggruppamento di comunità contigue ed istituito in vista della loro collaborazione in un dato territorio per il coordinamento e lo sviluppo delle loro attività ecclesiastiche ed evangelistiche, nell'attuazione dell'integrazione mantiene tali caratteristiche raccogliendo insieme chiese valdesi e metodiste viciniori.

Art. 2 - (composizione dell'assemblea di circuito)

L'assemblea di circuito si compone:

- 1 quanto alle chiese metodiste, ivi comprese le chiese in formazione²:
 - a) dei pastori in attività di servizio, dei candidati e dei pastori emeriti addetti alle chiese del circuito o residenti nel suo ambito, iscritti nel ruolo tenuto dalla Tavola valdese³; dei diaconi addetti alle chiese del circuito⁴; dei predicatori locali iscritti nell'elenco di circuito assegnati dalla Tavola valdese a chiese del circuito per un servizio pastorale temporaneo ai sensi dell'Art. 18 quater RO.3.⁵
 - b) dei deputati nominati annualmente dai consigli di chiesa e dalle assemblee delle chiese in formazione⁶, fra i membri eleggibili in ragione di 2 per chiesa;
 - c) dei seguenti membri ex officio dei consigli di chiesa:
- predicatori locali, iscritti nel relativo ruolo;
- capigruppo;

- direttori delle scuole domenicali;

¹ Comma aggiunto con 59/SI/1995 e successivamente soppresso con 100/SI/2008.

² Così modificato con 63/SI/1982.

³ Così modificato con 71/SI/1989.

⁴ Così modificato con 54/SI/1991.

⁵ Così modificato con 108/SI/2023.

⁶ Così modificato con 118/SI/2019.

- rappresentanti dei gruppi giovanili, anche quando questi siano interdenominazionali:
- presidenti dei gruppi femminili;
- rappresentanti di corali stabilmente organizzate⁷;
 - d) dei presidenti dei consigli delle chiese⁸;
- 2 quanto alle chiese valdesi:
 - a) dei pastori in attività di servizio, dei candidati o dei pastori emeriti addetti alle chiese del circuito o residenti nel suo ambito, iscritti nel ruolo tenuto dalla Tavola valdese; dei diaconi addetti alle chiese del circuito9; dei predicatori locali iscritti nell'elenco di circuito assegnati dalla Tavola valdese a chiese del circuito per un servizio pastorale temporaneo ai sensi dell'Art. 18 quater RO.3.¹⁰
 - b) degli anziani e/o diaconi annualmente¹¹ nominati dai rispettivi concistori o consigli di chiesa, in numero da 1 a 3¹² per ciascuna chiesa locale:
 - c) dei seguenti membri ex officio:
 - predicatori locali iscritti nel relativo ruolo;
 - direttori delle scuole domenicali;
- rappresentanti delle unioni giovanili, anche se interdenominazionali;
- presidenti delle unioni femminili;
- rappresentanti di corali stabilmente organizzate¹³;
 - dei presidenti dei concistori e dei consigli delle chiese¹⁴;
- 3 dei componenti del consiglio di circuito in carica;
- 4 con voce consultiva, di un membro del comitato per ognuno degli istituti e opere presenti nel circuito, nominato dal rispettivo comitato 15.

<sup>Aggiunto con 79/SI/1985.
Aggiunto con 72/SI/1987.</sup>

⁹ Modificato con H/SI/1977 e successivamente con 73/SI/1990 e con 54/SI/1991.

¹⁰ Così modificato con 108/SI/2023.

¹¹ Così modificato con 66/SI/1984.

¹² Così modificato con 100/SI/2008.

¹³ Aggiunto con 79/SI/1985.

¹⁴ Aggiunto con 72/SI/1987.

¹⁵ Aggiunto con 59/SI/1995 e modificato con 100/SI/2008.

Art. 3 - (convocazione dell'assemblea)

L'assemblea di circuito si riunisce ordinariamente per l'espletamento dei compiti di cui al successivo art. 4 una volta l'anno, e ogniqualvolta il consiglio di circuito lo ritenga opportuno¹⁶.

Essa è convocata e presieduta dal sovraintendente o da altro componente del consiglio da questo delegato in caso di impedimento.

L'assemblea è convocata almeno 15 giorni prima della data fissata per la sua riunione; avviso ne è dato nelle chiese del circuito durante il culto nelle due domeniche precedenti la riunione.

Il verbale delle sedute è redatto dal segretario del consiglio.

Art. 4 - (competenze dell'assemblea) 17

L'ordine dei lavori dell'assemblea di circuito è il seguente:

- esame del rapporto del consiglio di circuito sul proprio operato e sulla situazione delle attività di formazione, cura d'anime, evangelizzazione e diaconia nel circuito;
- d) pianificazione delle attività del circuito, tenuto conto dei programmi delle chiese locali;
- e) parere in merito alle proposte di costituzione di nuove chiese da trasmettere alla conferenza distrettuale;
- f) riconoscimento dei predicatori locali, ai sensi dell'art. 18 RO.3, e revisione (ogni cinque anni) dell'elenco dei predicatori locali tenuto dal consiglio di circuito;
- g) esame di istanze presentate dalle chiese locali e loro eventuale trasmissione alla conferenza distrettuale o al sinodo;
- h) invio di istanze alla conferenza distrettuale o al sinodo su materie di sua competenza;
- i) esame delle richieste e delle osservazioni delle chiese locali nei riguardi della sistemazione della propria cura pastorale, da sottoporre alla Tavola ove siano ritenute fondate;
- j) esame dei ricorsi contro i provvedimenti disciplinari presi dai concistori e consigli di chiesa nei riguardi di membri di chiesa;
- k) elezione del consiglio.

¹⁶ Così modificato con 100/SI/2008 e successivamente con 122/SI/2015.

¹⁷ Sostituito con 100/SI/2008.

Ai componenti metodisti dell'assemblea di ciascun circuito è demandata l'elezione dei deputati al sinodo nella misura stabilita annualmente dalla Tavola tenendo conto del numero dei membri comunicanti delle chiese metodiste ricomprese nel circuito.

Art. 5 - (composizione ed elezione del consiglio di circuito)

Il consiglio di circuito, eletto annualmente dall'assemblea, è composto dal sovraintendente di circuito e da due a quattro altri membri, nessuno di loro può essere eletto per più di sette volte consecutive¹⁸.

L'assemblea elegge prima il sovraintendente e poi gli altri membri. Il consiglio nomina nel suo seno un segretario.

Del consiglio di circuito fa altresì parte, con voce consultiva, il rappresentante dell'associazione regionale delle chiese battiste della zona, ove esistente¹⁹.

Art. 6 - (competenze del consiglio di circuito)

Il consiglio, convocato e presieduto dal sovraintendente, ha le seguenti attribuzioni:

- intervenire presso le chiese per l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e formulare a questa proposte per l'attuazione degli scopi per i quali il circuito è costituito;
- provvedere a che le chiese abbiano assicurata regolare predicazione e quant'altro concerne l'esercizio del ministero pastorale nella sua pienezza;
- m) assistere e consigliare i ministri nell'esercizio del loro ministero;
- *c bis*) promuovere lo sviluppo delle chiese locali e la cura della loro diaspora mediante contatti regolari con i concistori o consigli di chiesa; sostenere, d'intesa con gli stessi, la formazione dei monitori e dei catechisti²⁰:
- c ter) curare il rapporto con le chiese locali e l'organizzazione di incontri pubblici o volti alla formazione dei membri dei consigli di chiesa/concistori, dei predicatori locali e delle persone che esercitano in sede locale un ministero che non comporta iscri-

¹⁸ Così modificato con H/SI/1977 e 117/SI/2012.

¹⁹ Comma aggiunto con 59/SI/1995.

²⁰ Lettera aggiunta con 100/SI/2008.

- zione nel ruolo, in collaborazione con la commissione esecutiva distrettuale e con i consigli degli altri circuiti ricompresi nel distretto; partecipare con una propria delegazione alla seduta congiunta di cui all'art. 19 c bis)²¹;
- n) inviare annualmente alla commissione esecutiva distrettuale, anche sulla base delle relazioni pervenute dai consigli di chiesa/concistori a norma del RO.4, art. 36 p) e del RO.4M, art. 17 g), una relazione informativa sulla vita delle chiese, in particolare sotto l'aspetto formativo, di cura d'anime, evangelistico e diaconale, ivi compreso il rapporto con gli istituti ed opere presenti nel circuito²²;
- o) presiedere con un proprio componente all'insediamento o alla presentazione degli operai destinati alle chiese locali²³;
- *p*) promuovere attività in comune con l'associazione regionale delle chiese battiste della zona, nelle materie di competenza del circuito²⁴;
- q) nominare, nel suo seno, il rappresentante del circuito nell'organo esecutivo dell'associazione regionale delle chiese battiste della zona, ove esistente²⁵;
- r) avviare la preparazione dei predicatori locali a cui provvede la commissione permanente per gli studi e proporre all'assemblea il riconoscimento di coloro che abbiano completato la preparazione a norma dell'art. 18 ter RO.3²⁶;
- s) tenere l'elenco dei predicatori locali riconosciuti a norma dell'art. 18 RO.3²⁷;
- t) tenere un elenco delle persone che esercitano in sede locale un ministero che non comporta iscrizione nel ruolo (art. 29 RO.3), suddivise nelle categorie di cui all'art. 19 RO.3²⁸.

Il sovraintendente cura che il consiglio adempia alle sue funzioni; ed in caso di impedimento è sostituito dal componente del consiglio più anziano.

²¹ Lettera aggiunta con 100/SI/2008.

²² Così modificato con H/SI/1977 e sostituito con 100/SI/2008.

²³ Così modificato con 100/SI/2008.

²⁴ Lettera aggiunta con 59/SI/1995.

²⁵ Lettera aggiunta con 59/SI/1995.

²⁶ Aggiunto con 100/SI/2008.

²⁷ Aggiunto con 100/SI/2008.

²⁸ Aggiunto con 100/SI/2008.

Capitolo II

DISTRETTI

Art. 7 - (definizione di distretto) 29

Ciascun distretto raggruppa in una giurisdizione comune tutte le chiese locali valdesi e metodiste, gli istituti e le opere situati nella sua circoscrizione territoriale che rispondono della loro gestione alla conferenza, sulla base di un'assemblea dei loro deputati o rappresentanti e dei pastori³⁰; e di una commissione esecutiva distrettuale.

Art. 8 - (composizione della conferenza distrettuale)

Compongono le conferenze:

- 1 con voto deliberativo:
 - a) il presidente o in sua vece, in caso di impedimento, il vicepresidente del consiglio o concistoro di ogni chiesa locale, ivi comprese le chiese in formazione³¹;
 - b) un deputato per ogni chiesa locale avente meno di 100 membri comunicanti; due per le chiese locali da 100 a 400 membri; tre per le chiese locali aventi più di 400 membri;
 - c) i ministri iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese addetti alle chiese locali del distretto; i predicatori locali iscritti nell'elenco di circuito assegnati dalla Tavola valdese a chiese locali del distretto per un servizio pastorale temporaneo ai sensi dell'Art. 18 quater RO.3;³²
 - d) i membri in carica della commissione esecutiva distrettuale;
 - d bis) i sovrintendenti dei circuiti ricompresi nel distretto o, in caso di impedimento, loro sostituti che siano membri dei consigli di circuito³³;
 - e) i presidenti o, in loro vece, in caso di impedimento, i vicepresidenti dei comitati che presiedono agli istituti ed opere valdesi e metodiste

²⁹ Così modificato con 109/SI/1994.

³⁰ Così modificato con 120/SI/2009.

³¹ Così modificato con 63/SI/1982.

³² Così modificato con 109/SI/2023.

³³ Aggiunto con 100/SI/2008.

- che rispondono della loro gestione alla conferenza, e i loro rispettivi direttori³⁴:
- f) una rappresentanza delle organizzazioni femminili delle chiese del distretto e una rappresentanza dell'unione predicatori locali³⁵;
- g) un rappresentante della FGEI, indicato dal consiglio della FGEI³⁶;
- h) i membri della commissione d'esame;

2 - con voce consultiva:

- i candidati ai ministeri sotto prova iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola che lavorano nel distretto:
- i) i membri delle commissioni ad referendum nominate dalla conferenza;
- *j)* i membri della Tavola, i membri delle commissioni sinodali amministrative residenti nel distretto³⁷;
- k) gli altri ministri iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola residenti nel distretto:
- i presidenti o in loro vece, in caso di impedimento, i vicepresidenti dei comitati e i direttori degli istituti ed opere valdesi e metodiste diversi da quelli di cui al precedente punto 1 lettera e) presenti nel distretto³⁸.

Art. 9 - (convocazione ordinaria della conferenza)

La conferenza è convocata in sessione ordinaria una volta all'anno nel luogo prescelto dalla sessione precedente.

La commissione esecutiva distrettuale fissa la data della riunione, e per fondati motivi può mutarne il luogo.

Art. 10 - (convocazione straordinaria della conferenza)

I deputati ed i rappresentanti alla sessione ordinaria della conferenza durano in carica un anno.

La conferenza può essere convocata in sessione straordinaria dalla commissione esecutiva d'intesa con la Tavola.

³⁴ Così modificato con 57/SI/1986.

³⁵ Così modificato con H/SI/1977.

³⁶ Così modificato con 72/SI/1989 e successivamente con 123/SI/2015.

³⁷ Così modificato con H/SI/1977, 118/SI/2006 e 100/SI/2008.

³⁸ Lettera aggiunta con 102/SI/1998.

In tal caso non si procede all'elezione di nuove deputazioni da parte delle chiese, né alla nomina di nuovi rappresentanti.

Art. 11 - (apertura e preliminari della conferenza)

La conferenza si apre con un culto pubblico presieduto dal ministro designato dal seggio della precedente sessione ordinaria, o in caso di impedimento dal predicatore designato dalla commissione esecutiva.

Indi la conferenza, sotto la presidenza provvisoria del ministro in attività di servizio più anziano di età, assistito dal più giovane dei deputati, elegge il seggio, composto di un presidente, un vicepresidente e due segretari. Non più di due componenti del seggio possono essere pastori.

Art. 12 - (procedura per la discussione)

La chiusura di una discussione, la richiesta dello scrutinio segreto, il passaggio all'ordine del giorno ed il rinvio possono essere chiesti da 5 membri della conferenza.

Art. 13 - (competenze della conferenza)

L'ordine dei lavori delle sessioni ordinarie delle conferenze è il seguente: lettura della relazione della commissione d'esame sull'operato della commissione esecutiva;

- *m)* esame della relazione della commissione esecutiva sul proprio operato e sullo stato amministrativo ed organizzativo delle chiese e degli istituti ed opere del distretto che rispondono della loro gestione alla conferenza³⁹;
- n) esame della vita delle chiese, in particolare sotto l'aspetto formativo, di cura d'anime, evangelistico e diaconale, ivi compreso il rapporto con gli istituti ed opere presenti in ciascun circuito, sulla base delle relazioni informative inviate dai consigli di circuito alla commissione esecutiva distrettuale⁴⁰;
- *o)* esame delle relazioni morale ed amministrativa degli istituti ed opere del distretto che rispondono della loro gestione alla conferenza⁴¹;

³⁹ Così modificato con 109/SI/1994.

⁴⁰ Così modificato con H/SI/1977, 102/SI/1998 e 100/SI/2008.

⁴¹ Così modificato con 65/SI/1984, 109/SI/1994 e 25/SI/1999.

- *p)* esame dei ricorsi contro le misure disciplinari prese dalla commissione esecutiva;
- *q)* esame dei ricorsi di carattere amministrativo eventualmente trasferiti dalla commissione esecutiva alla conferenza;
- r) riconoscimento o revoca della costituzione di nuove chiese locali, ivi comprese le chiese in formazione⁴² nell'ambito del distretto;
- s) esame delle relazioni delle commissioni ad referendum nominate dalla precedente sessione;
- t) studio delle varie questioni sottoposte all'esame della conferenza dalle singole chiese, dai circuiti, dalla commissione esecutiva distrettuale, dal sinodo, dalle commissioni sinodali o dalla Tavola⁴³;
- u) decisione sulle questioni da sottoporsi all'esame del sinodo;
- v) elezione della commissione esecutiva distrettuale;
- w) elezione del deputato⁴⁴ della conferenza al sinodo;
- x) elezione, con votazione separata delle rispettive componenti denominazionali, delle rappresentanze delle chiese metodiste e valdesi del distretto all'assemblea e all'assise della Federazione delle chiese evangeliche in Italia;⁴⁵
- y) elezione della commissione d'esame;
- z) delimitazione delle circoscrizioni territoriali delle chiese locali⁴⁶.

L'ordine dei lavori delle sessioni straordinarie è fissato dalla commissione esecutiva d'intesa con la Tavola e comunicato con la convocazione alle chiese locali ed agli istituti ed opere del distretto.

Art. 14 - (elezione del deputato 47 al sinodo) 48

La conferenza sceglie tra i suoi membri il proprio deputato al sinodo.

⁴² Così modificato con 63/SI/1982.

⁴³ Così modificato con 100/SI/2008.

⁴⁴ Così modificato con 120/SI/2009.

⁴⁵ Così modificato con 106/SI/2016.

⁴⁶ Aggiunto con P/SI/1977.

⁴⁷ Così modificato con 120/SI/2009.

⁴⁸ Così modificato con l'abrogazione del secondo comma dell'articolo con 64/SI/1980.

Art. 15 - (chiusura dei lavori ed atti) 49

Il seggio della conferenza entro 10 giorni dalla chiusura trasmette alla commissione esecutiva distrettuale e alla Tavola copia degli atti e dei verbali della conferenza stessa e alla Tavola altresì il mandato firmato dal presidente della conferenza con⁵⁰ il nome del deputato della conferenza e di almeno un sostituto.

Art. 16 - (proroga del mandato 51 all'anno successivo)

Qualora la conferenza non possa riunirsi in sessione ordinaria nell'anno, si considera confermato per un secondo anno il deputato al sinodo eletto⁵² dalla sessione ordinaria precedente.

Art. 17 - (elezione della commissione esecutiva distrettuale)

La commissione esecutiva distrettuale è eletta dalla conferenza nella sua sessione ordinaria e dura in carica un anno. Ciascun componente della commissione esecutiva non può essere eletto più di sette volte consecutivamente.

Il settennato ricomincia qualora un membro della commissione esecutiva distrettuale venga eletto presidente⁵³.

Art. 18 - (modalità per l'elezione)

La commissione esecutiva è composta da cinque membri. Il presidente e il vicepresidente della commissione esecutiva sono eletti ciascuno con scheda separata. Non più di due membri della commissione possono essere ministri iscritti nei ruoli⁵⁴.

Il presidente deve dare tempestivo avviso alla Tavola delle convocazioni della commissione esecutiva e del relativo ordine dei lavori; e curerà inoltre che venga rimessa alla Tavola copia dei verbali di ogni seduta.

La Tavola delega un suo componente a partecipare ai lavori della commissione esecutiva.

⁴⁹ Sostituito con 120/SI/2009.

⁵⁰ Così modificato con 134/SI/2010.

⁵¹ Così modificato con 120/SI/2009.

⁵² Così modificato con 120/SI/2009.

⁵³ Comma aggiunto con 117/SI/2006.

⁵⁴ Così modificato con 71/SI/1987 e 100/SI/2008.

Art. 19 - (competenze della commissione esecutiva)

Le attribuzioni della commissione esecutiva distrettuale sono le seguenti: provvedere all'esecuzione dei deliberati della conferenza e del sinodo che la riguardano;

- *aa*) provvedere a che le decisioni della conferenza pervengano alle chiese locali ed agli istituti del distretto che rispondono della loro gestione alla conferenza⁵⁵ e siano eseguite;
- bb) rappresentare la conferenza, le chiese locali e gli istituti del distretto, di cui alla lettera b)⁵⁶, dinanzi alla Tavola a cui deve trasmettere ogni anno un rapporto sul distretto; ed alla commissione dell'Opera metodista per quanto di competenza;
- c bis) curare, in collaborazione con i consigli dei circuiti ricompresi nel distretto, il rapporto con le chiese locali e l'organizzazione di incontri pubblici o volti alla formazione dei membri dei
 consigli di chiesa/concistori, dei predicatori locali e delle persone
 che esercitano in sede locale un ministero che non comporta iscrizione nel ruolo; per concordare tali attività e le rispettive competenze, delegazioni della commissione esecutiva e dei consigli di circuito si riuniranno almeno una volta all'anno in una seduta congiunta, convocata dal presidente della commissione esecutiva e presieduta a turno dai sovrintendenti⁵⁷.
- *cc)* provvedere con proprie delegazioni alla visita periodica delle chiese locali e degli istituti del distretto di cui alla lettera b)⁵⁸;
- presiedere con un proprio componente le assemblee relative alle designazioni pastorali nelle chiese autonome trasmettendone alla Tavola il verbale;
- *ee)* provvedere in via di urgenza e di intesa con la Tavola alle necessità ed alle vacanze che possono verificarsi nella direzione e conduzione degli istituti del distretto di cui alla lettera b)⁵⁹;
- ff) curare e sovraintendere all'andamento amministrativo ed allo sviluppo organizzativo delle chiese locali e degli istituti del distretto di cui alla lettera b)⁶⁰, provocando ove il caso le opportune delibere della Tavola e dell'Opera metodista; ed in particolare provvedere

⁵⁵ Così modificato con 109/SI/1994.

⁵⁶ Così modificato con 109/SI/1994.

⁵⁷ Lettera aggiunta con 100/SI/2008.

⁵⁸ Così modificato con 109/SI/1994.

⁵⁹ Così modificato con 109/SI/1994.

⁶⁰ Così modificato con 109/SI/1994.

alla verifica dei registri, dei conti e degli archivi delle chiese locali e degli istituti del distretto di cui alla lettera b)⁶¹;

- gg) esercitare la disciplina ecclesiastica nei riguardi degli anziani e dei diaconi ivi compreso il personale direttivo degli istituti del distretto di cui alla lettera b)⁶²;
- *hh*) esaminare i ricorsi di carattere amministrativo contro l'operato dei consigli o concistori, delle assemblee locali e dei comitati degli istituti del distretto di cui alla lettera b)⁶³, e se del caso investirne la conferenza:
- ii) rendere conto del suo operato alla sessione ordinaria della conferenza successiva a quella in cui è stata eletta;
- *jj)* conservare nel proprio archivio registri e documenti concernenti la sua attività e la vita del distretto;
- kk) 64
- *ll)* provvedere a che le decisioni della conferenza pervengano a tutti gli istituti e opere presenti nel distretto⁶⁵.

Art. 19 bis – (costituzione e scopi del dipartimento diaconale) 66

Art. 19 ter – (composizione del dipartimento diaconale) 67

Art. 19 quater – (riunioni e finanziamento del dipartimento diaconale) 68

⁶¹ Così modificato con 109/SI/1994.

⁶² Così modificato con 109/SI/1994.

⁶³ Così modificato con 109/SI/1994.

⁶⁴ Modificato con 65/SI/1984 e soppresso ex 25/SI/1999.

⁶⁵ Lettera aggiunta con 102/SI/1998.

⁶⁶ Articolo aggiunto con 61/SI/1984, modificato con 109/SI/1994 e successivamente soppresso con 25/SI/1999.

⁶⁷ Articolo aggiunto con 62/SI/1984 e successivamente soppresso con 25/SI/1999.

⁶⁸ Articolo aggiunto con 63/SI/1984 e successivamente soppresso con 25/SI/1999.

Capitolo III

DISPOSIZIONI COMUNI AI CIRCUITI ED AI DISTRETTI

Art. 20 - (circoscrizioni territoriali)

Il numero e la circoscrizione territoriale dei circuiti e dei distretti ecclesiastici sono fissati dal sinodo.

Art. 21 - (estensione delle norme procedurali relative al sinodo)

I lavori delle assemblee di circuito e delle conferenze distrettuali sono diretti secondo le norme contenute nei regolamenti sinodali, ove non sia altrimenti disposto.

Si fa riferimento alla regolamentazione sinodale, per quanto applicabile, per ogni altra questione inerente le assemblee di circuito e le conferenze distrettuali.

Art. 22 - (termini per i ricorsi)

Nel termine di 20^{69} giorni dalla data dell'avvenuta notifica del provvedimento all'interessato è ammesso ricorso:

all'assemblea di circuito contro i provvedimenti disciplinari presi dai concistori e consigli di chiesa;

mm) alla conferenza distrettuale contro i provvedimenti disciplinari presi dalla commissione esecutiva;

nn) alla Tavola contro i provvedimenti amministrativi della commissione esecutiva;

oo) al sinodo contro le decisioni prese dall'assemblea di circuito, dalla conferenza distrettuale o dalla commissione esecutiva circa i ricorsi disciplinari ed amministrativi da queste esaminati.

Art. 23 - (ripartizioni delle spese)

Le spese dei partecipanti alle assemblee di circuito ed alle conferenze distrettuali sono a carico delle rispettive chiese locali, istituti o enti.

⁶⁹ Così modificato con 118/SI/2019.

Le spese per il funzionamento dei consigli di circuito e delle commissioni esecutive distrettuali sono assicurate con delibere delle rispettive assemblee.

Art. 24 - (norma transitoria)

Fino a quando non verrà messa in attuazione la normativa concernente l'Opera per le chiese metodiste in Italia, nel presente regolamento dove è detto "Tavola", va letto come se dicesse anche "Conferenza metodista" e/o "Comitato permanente".